



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 151 del 28/02/2024

**Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO ED IL CENTRO MEDICO CRONOMED SRL
PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI IN OSTETRICIA/GINECOLOGIA E
GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA DIGESTIVA - RINNOVO 2024**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziionario: Primatesta Giuseppina

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che il Centro Medico CronoMed Srl con sede a Dormelletto (NO) in Corso Cavour n. 70, centro autorizzato allo svolgimento di attività polispecialistica ambulatoriale non convenzionata, con comunicazione acquisita al Prot. arrivo ASL VCO n. 4633 del 23/01/2024 ha chiesto a questa Azienda la disponibilità al rinnovo, per il periodo che va dal 01/01/2024 al 31/12/2024, degli accordi convenzionali di collaborazione per prestazioni di Ostetricia/Ginecologia per un massimo di 8 ore e di Gastroenterologia/Endoscopia per un massimo di 10 ore, rivolte ai propri pazienti solventi in forma ambulatoriale;

rilevato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 89 comma 1 lett. c) C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria che recita:

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

omissis

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse.

richiamata la deliberazione n. 219 del 21/03/2023 con la quale era già stata autorizzata e approvata sino al 31/12/2023 la convenzione per la collaborazione di Dirigenti Medici afferenti alla SOC Ostetricia/Ginecologia e SOSD Endoscopia, per l'attività di equipe fuori orario di lavoro;

dato atto che in data 26/01/2024 con comunicazione via e.mail, la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni ha chiesto ai rispettivi Direttori delle strutture, SOC Ostetricia/Ginecologia e SOSD Endoscopia una valutazione in merito alla richiesta di rinnovo delle suddette convenzioni per l'anno 2024 da parte del Centro Medico CronoMed Srl;

preso atto:

- del parere favorevole dei Direttori delle Strutture, SOC Ostetricia/Ginecologia e SOSD Endoscopia che, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo afferente alle rispettive strutture, hanno comunicato la disponibilità all'effettuazione dell'attività di collaborazione in equipe e fuori orario di lavoro, nei limiti orari di seguito specificati:

BRANCA	N. ORE AUTORIZZATE
SOC Ostetricia/Ginecologia	Massimo <u>8 ore mensili</u>
SOSD Endoscopia	Massimo <u>10 ore mensili</u>

- dell'impegno dell'equipe delle suddette Strutture ad effettuare prestazioni aggiuntive a favore dell'Azienda per il recupero delle liste di attesa;

dato atto che la mancata prioritaria disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive potrà essere considerata quale condizione per la sospensione e/o revoca della convenzione;

considerato che, acquisito il parere della Direzione Generale, la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni in data 05/02/2024 con e.mail ha trasmesso al Centro CronoMed Srl le bozze dei disciplinari di convenzione nelle quali sono dettagliate le condizioni di



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



svolgimento delle attività e la relativa remunerazione richiesta dall'ASL VCO, per la necessaria condivisione e conferma dei testi degli accordi;

preso atto che, con note acquisite ai Protocolli in arrivo ASL VCO n. 9857 del 12/02/2024 e n. 10029 del 13/02/2024, il Centro Medico CronoMed Srl ha approvato il contenuto dei disciplinari, come da allegati AL01) e AL02) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

di rinnovare, con decorrenza dal **01/01/2024** al **31/12/2024**, gli accordi convenzionali tra ASL VCO e il Centro Medico CronoMed Srl con sede a Dormelletto (NO) in Corso Cavour n. 70, per l'effettuazione di prestazioni in Ostetricia/Ginecologia e Gastroenterologia/Endoscopia digestiva, rese da personale medico specialista a rapporto esclusivo, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro, rivolta a pazienti del Centro CronoMed Srl solventi in forma ambulatoriale, nei limiti orari di seguito specificati:

BRANCA	N. ORE AUTORIZZATE
Ostetricia/Ginecologia	Massimo <i>8 ore mensili</i>
Gastroenterologia/Endoscopia digestiva	Massimo <i>10 ore mensili</i>

di precisare che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 89 comma 1 lett. c) C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria, e dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui agli allegati AL01) e AL02):

- **AL01 ACCORDO CONTRATTUALE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OSTETRICIA/GINECOLOGIA – RINNOVO 2024**
- **AL02 ACCORDO CONTRATTUALE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA – RINNOVO 2024**

di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina i seguenti introiti complessivi presunti:

Descrizione	Introito presunto	C/economico	Bilancio esercizio
Prestazioni ostetricia/ginecologia	€ 6.000,00	4.50.02.77	Anno 2024
Prestazioni gastroenterologia	€ 15.000,00	4.50.02.77	Anno 2024

di dare atto, infine, che dedotte le eventuali spese aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, IRAP, oneri riflessi, fondo perequazione e decurtazione Decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti con svolgimento attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA



- 1) **di rinnovare**, per le motivazioni in narrativa che qui si intendono tutte richiamate e relativamente al periodo che va dal **01/01/2024** al **31/12/2024**, gli accordi convenzionali tra l'ASL VCO e il Centro Medico CronoMed Srl, con sede a Dormelletto (NO) in Corso Cavour n. 70, per l'effettuazione di prestazioni in Ostetricia/Ginecologia e Gastroenterologia/Endoscopia, rese da personale medico specialista a rapporto esclusivo, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro, rivolta a pazienti del Centro CronoMed Srl solventi in forma ambulatoriale, nei limiti orari di seguito specificati:

BRANCA	N. ORE AUTORIZZATE
Ostetricia/Ginecologia	Massimo <i>8 ore mensili</i>
Gastroenterologia/Endoscopia	Massimo <i>10 ore mensili</i>

- 2) **di precisare che** l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 89 comma 1 lett. c) C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria, e dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui agli allegati AL01) e AL02):
- **AL01 ACCORDO CONTRATTUALE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OSTETRICIA/GINECOLOGIA – RINNOVO 2024**
 - **AL02 ACCORDO CONTRATTUALE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA – RINNOVO 2024**

- 3) **di dare atto**, contestualmente, che il presente deliberato determina i seguenti introiti presunti:

Convenzione	Introito Presunto	Conto	Bilancio Esercizio
Prestazioni di Ostetricia/Ginecologia	€ 6.000,00//	4.50.02.77	Anno 2024
Prestazioni di Gastroenterologia/Endoscopia	€ 15.000,00//	4.50.02.77	Anno 2024

- 4) **di dare altresì atto** che, dedotte le eventuali spese aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, IRAP, oneri riflessi, fondo perequazione e decurtazione Decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti con svolgimento attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture;
- 5) **di affidare** alla SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;
- 6) **di demandare** al Direttore della Soc Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E IL CENTRO MEDICO

CRONomed Srl PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

DI OSTETRICIA GINECOLOGIA – RINNOVO 2024 -

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente

rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore

Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del

Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del

12/05/2017;

E

Il Centro Medico CRONomed Srl P.IVA 02312920032, con sede legale e operativa a

Dormelletto (NO) in C.so Cavour n. 70, (nel prosieguo d'atto denominata Centro), in

possesso delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività di assistenza

ambulatoriale non convenzionata, nella persona del Legale Rappresentante Sig.ra Mossio

Valeria domiciliata, ai fini del presente accordo contrattuale, presso la sede legale della

Società a Responsabilità Limitata

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - L'ASL VCO autorizza i dirigenti della SOC di Ostetricia Ginecologia, a rapporto

esclusivo ad effettuare, in regime di libera professione intramuraria d'equipe prestazioni

specialistiche ambulatoriali di ostetricia/ginecologia, presso la sede del Centro, per un monte

ore mensili pari a 8 ore, utilizzando le attrezzature di proprietà dello stesso.

ART. 2 - Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte, fuori orario di servizio ai sensi:

- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale, richiesta a

pagamento da terzi all'azienda, svolta fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno

dell'azienda, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;

- dell'art. 89 comma 1 lettera c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria

che prevede che, qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa

costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori

dell'orario di servizio, previa convenzione tra i soggetti interessati;

- dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha

per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.

La sede operativa per lo svolgimento dell'attività di ostetricia/ginecologia è in Corso Cavour

n. 70 – Dormelletto (NO), con un impegno massimo complessivo di 8 ore mensili. Nel

dettaglio le prestazioni eseguite presso il Centro con le rispettive tariffe richieste dall'ASL

saranno le seguenti:

Branca	Catalogo Reg.	Descrizione	Tariffa Richies. per prestazione
37	8926.0	Prima visita ostetrica	€. 45,00
37	8926.5	Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza	€. 45,00
69	88.79.7	Ecografia transvaginale	€. 60,00
37	88.78	Ecografia ostetrica	€. 60,00

ART. 3 - Il Centro si impegna a dare priorità alle prenotazioni dei pazienti residenti

nell'ambito territoriale dell'ASL VCO. Il Centro effettuerà le prenotazioni delle prestazioni

oggetto della presente convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà

contestualmente anche il modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che

restituirà mensilmente all'ASL VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art.

ART. 4 - Il Centro si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite

presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo

modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 5 - Il Centro si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di

effettuazione delle prestazioni:

- il modulo di cui all'allegato 1 – elenco pazienti e prestazioni eseguite da ogni singolo dirigente facente parte dell'equipe, debitamente vistato dal delegato della Struttura. Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679, nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al paziente (es: C.F. o numero fattura di riferimento);

- registro presenze di cui all'allegato 2 (vistata dal delegato della Struttura) contenente i seguenti dati: ragione sociale della struttura, oggetto e durata della convenzione, nr. totali ore mensili previste dalla convenzione, anno, mese di riferimento, data del giorno di svolgimento della prestazione, nome e cognome del dirigente dell'equipe, le ore svolte in quel giorno e firma.

ART. 6 - L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dalla Struttura per le attività oggetto del presente accordo. Il Centro si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti dell'equipe le quote di spettanza ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale avente per oggetto "Attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi" nel primo mese successivo utile.

ART. 7 - L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono l'attività di cui al presente accordo. La Struttura ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da tutte le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico del Centro stesso.

ART. 8 - Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001

	e art. 1, comma 43, della L. n. 190/2012, la Società che gestisce il Centro dichiara di non aver	
	stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in vigore della L.	
	n. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'A.S.L.	
	VCO a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri	
	autoritativi o negoziali presso la stessa Azienda sanitaria.	
	Art. 9 - Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del	
	trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale	
	sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del	
	citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di	
	protezione dei dati personali" e di conformare le proprie attività di trattamento ai	
	provvedimenti dell'Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB.	
	Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente	
	atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art.	
	2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali	
	ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.	
	Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che	
	agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati	
	personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per	
	attività funzionali alla stipula ed alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli	
	adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	
	Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati	
	dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per la	
	Struttura sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale "Incaricato	
	esterno", adottata dal legale rappresentante della Struttura Ospitante ove il Dirigente presta la	
	propria attività o da un suo delegato.	

ART 10 - La presente convenzione avrà validità dal **01/01/2024** al **31/12/2024**, salvo disdetta

da presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30 gg. a mezzo di PEC e potrà essere rinnovata con atto formale delle parti. Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo.

ART. 11 - Per ogni controversia derivante dalla convenzione è competente il Foro di Verbania.

ART. 12 - Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sull'atto sono a carico della CRONOMed SRL.

Letto, confermato e sottoscritto

Dormelletto (NO) data _____

Per CronoMED Srl

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Sig.ra Valeria Mossio)

Omegna data _____

Per L'ASL VCO

IL DIRETTORE SOSTITUTO SOC AFFARI GENERALI, LEGALI ED ISTITUZIONALI

(Dott. ssa Giuseppina PRIMATESTA)

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE
(non scrivere nome e cognome del paziente)

STRUTTURA _____ **Dr** _____

GIORNO _____ **ORA** _____

Rif. Fattura n. _____ **del** _____ **Cod.Fisc. Pz** _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Prima visita ostetrica	€. 45,00
	Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza	€. 45,00
	Ecografia transvaginale	€. 60,00
	Ecografia ostetrica	€. 60,00

GIORNO _____ **ORA** _____

Rif. Fattura n. _____ **del** _____ **Cod.Fisc. Pz** _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Prima visita ostetrica	€. 45,00
	Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza	€. 45,00
	Ecografia transvaginale	€. 60,00
	Ecografia ostetrica	€. 60,00

Riepilogo prestazioni

Branca	Catalogo Regionale	PRESTAZIONE (descrizione)	N. Prestazioni al mese	Tariffa Richiesta per prestazione	TOTALE
37	8926.0	Prima visita ostetrica		€. 45,00	
37	8926.5	Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza		€. 45,00	
69	88.79.7	Ecografia transvaginale		€. 60,00	
37	88.78	Ecografia ostetrica		€. 60,00	

FIRMA RESPONSABILE DELEGATO STRUTTURA _____

Data _____

Da trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell'oggetto:

Accordo contrattuale: **OSTETRICA/GINECOLOGIA**

ALLEGATO 2

REGISTRO PRESENZE

RAGIONE SOCIALE DITTA

CRONOmed SRL

OGGETTO DELLA CONVENZIONE:

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E IL CENTRO MEDICO CRONOmed Srl PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OSTETRICIA GINECOLOGIA – RINNOVO 2024 -

DURATA CONVENZIONE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

NR. 8 ORE TOTALI MENSILI PREVISTE DALLA CONVENZIONE

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO ED IL CENTRO MEDICO

CRONomed SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

DI GASTROENTEROLOGIA – RINNOVO 2024

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente

rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore

Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del

Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del

12/05/2017;

E

Il Centro Medico CRONomed Srl P. IVA 02312920032, con sede legale ed operativa a

Dormelletto (NO), in C.so Cavour n. 70, (nel prosieguo d'atto denominato Centro), in

possesso delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività di assistenza

ambulatoriale non convenzionata, nella persona del Legale Rappresentante Sig.ra Mossio

Valeria domiciliata, ai fini del presente accordo contrattuale, presso la sede legale della

Società a Responsabilità Limitata

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - L'ASL VCO autorizza i dirigenti della SOSD Endoscopia, e rapporto esclusivo ad

effettuare, in regime di libera professione intramuraria d'equipe prestazioni specialistiche

ambulatoriali di GASTROENTEROLOGIA presso il Centro Medico CronoMed Srl, per un

monte ore pari a 10 ore mensili, presso la sede del Centro, utilizzando le attrezzature di

proprietà dello stesso.

ART. 2 - Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte, fuori orario di servizio ai sensi:

- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale, richiesta a

pagamento da terzi all'azienda, svolta fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno

dell'azienda, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;

- dell'art. 89 comma 1 lettera c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria

che prevede che, qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa

costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori

dell'orario di servizio, previa convenzione tra i soggetti interessati;

- dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha

per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.

La sede operativa per lo svolgimento di attività di gastroenterologia è a Dormelletto (NO) in

Corso Cavour n. 70, con un impegno massimo complessivo di 10 ore mensili. Nel dettaglio

le prestazioni eseguite dal Centro sono le seguenti con le rispettive tariffe richieste dall'ASL:

Branca	Catalogo o Reg.	Descrizione	Tariffa Richies. per prestazione
58	897.21	Prima visita gastroenterologica	€. 112,50
58	8901.23	Visita gastroenterologica di controllo	€. 97,50

ART. 3 - Il Centro effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente

convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il

modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente all'ASL

VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.

ART. 4 - Il Centro si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite

presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo

modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 5 - Il Centro si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di

effettuazione delle prestazioni:

- il modulo di cui all'allegato 1 – elenco pazienti e prestazioni eseguite da ogni singolo

dirigente facente parte dell'equipe, debitamente vistato dal delegato della Struttura. Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679, nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al paziente (es: C.F. o numero fattura di riferimento);

- registro presenze di cui all'allegato 2 (vistata dal Responsabile delegato della struttura) contenente i seguenti dati: ragione sociale della struttura, oggetto e durata della convenzione, nr. totali ore mensili previste dalla convenzione, nome e cognome del dirigente dell'equipe, data del giorno svolgimento della prestazione, le ore svolte in quel giorno e firma.

ART. 6 - L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dalla Struttura per le attività oggetto del presente accordo. Il Centro si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti dell'equipe le quote di spettanza ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale avente per oggetto "Attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi" nel primo mese successivo utile.

ART. 7 - L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono l'attività di cui al presente accordo. La Struttura ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da tutte le altre responsabilità, in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico del Centro stesso.

ART. 8 - Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e art. 1, comma 43, della L. n. 190/2012, la Società che gestisce il Centro CRONomed Srl dichiara di non aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'ASL VCO a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di

servizio, poteri autoritativi o negoziali presso la stessa Azienda sanitaria.

ART. 9 - Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di conformare le proprie attività di trattamento ai provvedimenti dell'Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB.

Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipula ed alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per la Struttura sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale "Incaricato esterno", adottata dal legale rappresentante della Struttura Ospitante ove il Dirigente presta la propria attività o da un suo delegato.

ART. 10 - La presente convenzione avrà validità dal **01/01/2024** al **31/12/2024**, salvo disdetta da presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30 gg. a mezzo di PEC e potrà essere rinnovata con atto formale delle parti. Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a

norma del presente accordo.

ART. 11 - Per ogni controversia derivante dalla convenzione è competente il Foro di Verbania.

ART. 12 - Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente.

Le spese di bollo sull'atto sono a carico della CRONomed Srl.

Letto, confermato e sottoscritto

Dormelletto (NO) data _____

Per CRONomed Srl

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Sig. ra Valeria Mossio)

Omegna data _____

Per L'ASL VCO

IL DIRETTORE SOSTITUTO SOC AFFARI GENERALI, LEGALI ED ISTITUZIONALI

(Dott. ssa Giuseppina PRIMATESTA)

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE
(non scrivere nome e cognome del paziente)

STRUTTURA _____ Dr _____

GIORNO _____ ORA _____

Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Prima visita gastroenterologica	€. 112,50
	Visita gastroenterologica di controllo	€. 97,50

GIORNO _____ ORA _____

Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Prima visita gastroenterologica	€. 112,50
	Visita gastroenterologica di controllo	€. 97,50

GIORNO _____ ORA _____

Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Prima visita gastroenterologica	€. 112,50
	Visita gastroenterologica di controllo	€. 97,50

Riepilogo prestazioni

Branca	Catalogo Regionale	PRESTAZIONE (descrizione)	N. Prestazioni al mese	Tariffa Richiesta per prestazione	TOTALE
58	897.21	Prima visita gastroenterologica		€. 112,50	
58	8901.23	Visita gastroenterologica di controllo		€. 97,50	

FIRMA RESPONSABILE DELEGATO STRUTTURA _____

Data _____

Da trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell'oggetto:

Accordo contrattuale: **GASTROENTEROLOGIA**

ALLEGATO 2

REGISTRO PRESENZE

RAGIONE SOCIALE DITTA

CENTRO MEDICO CRONomed SRL

OGGETTO DELLA CONVENZIONE:

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO ED IL CENTRO MEDICO CRONomed
SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI
GASTROENTEROLOGIA – RINNOVO 2024**

DURATA CONVENZIONE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

NR. 10 ORE TOTALI MENSILI PREVISTE DALLA CONVENZIONE

